



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2016

3. CASO ABU OMAR, L'ITALIA CONDANNATA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Con sentenza del 23 febbraio 2016, relativa al [caso *Nasr e Ghali c. Italia*](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione degli artt. 3 (divieto di tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I fatti all'origine della causa riguardano le note vicende che hanno visto coinvolto l'Imam della moschea di Viale Jenner di Milano, meglio conosciuto come Abu Omar, vittima di un'operazione di "extraordinary rendition". Egli, infatti, fu rapito da agenti della CIA in data 17 febbraio 2003 e trasferito in Egitto, dove venne imprigionato e sottoposto a gravi atti di tortura.

Sul piano interno, la lunga vicenda giudiziaria volta ad accertare la responsabilità delle autorità italiane coinvolte nell'operazione si era conclusa con la pronuncia della Corte costituzionale ([sentenza n. 24 del 10 febbraio 2014](#)) con la quale si riteneva giustificata l'apposizione del segreto di Stato da parte del Governo, con ciò determinando una nuova pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 20447/2014) di annullamento delle condanne emesse dalla Corte di Appello di Milano.

Proprio su questo aspetto dell'apposizione del segreto di Stato i giudici di Strasburgo si soffermano a lungo, ritenendo che sia stata proprio tale circostanza a rendere del tutto vane le indagini svolte dalle autorità giudiziarie italiane. La Corte, infatti, pur riconoscendo l'opera svolta dai magistrati italiani (grazie alla quale si è potuto ricostruire in maniera completa e puntuale gli accadimenti: «des juridictions nationales en l'espèce ont mené une enquête approfondie qui leur a permis de reconstituer les faits. Elle rend hommage au travail des juges nationaux qui ont tout mis en oeuvre pour tenter d' "établir la vérité"», par. 265), ha dovuto constatare la volontà dell'esecutivo (rilevando, peraltro, un identico atteggiamento di tutti i Governi che si sono succeduti) di tutelare gli agenti del SISMI, garantendo loro la totale impunità.

A ciò si aggiunga che mai è stata avanzata da parte del Governo una richiesta di estradizione nei confronti degli agenti della CIA coinvolti e che, prima il Presidente della Repubblica Napolitano e poi Mattarella, hanno concesso la grazia ai tre agenti della CIA condannati.

In particolare, nell'accertare l'avvenuta violazione dell'art. 3 dal punto di vista procedurale, la Corte ha ritenuto che il caso in oggetto sollevasse due questioni: l'annullamento della condanna nei confronti degli agenti italiani del SISMI e l'assenza di misure adeguate per dare esecuzione alle condanne emesse nei confronti degli agenti americani.

Per quanto attiene al primo profilo, la Corte sottolinea che l'annullamento della condanna di cui hanno beneficiato gli agenti del SISMI non è dipeso dal comportamento delle autorità giudiziarie o dall'intervenuta prescrizione, ma unicamente dalla scelta dell'esecutivo di apporre il segreto di Stato, pertanto «en dépit de la grande qualité du travail des enquêteurs et des magistrats italiens, l'enquête n'a pas répondu, sur ce point, aux exigences de la Convention» (par. 269).

Con riferimento, invece, al secondo aspetto, la Corte sottolinea che il Governo, nonostante vi fosse un trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti, non ha mai proceduto ad una richiesta di estradizione degli agenti CIA e che tre agenti condannati hanno beneficiato di un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica. Anche in questo caso, la Corte rileva come, malgrado il lavoro degli inquirenti italiani «des condamnations litigieuses sont restées sans effet, et ce en raison de l'attitude de l'exécutif qui a exercé son pouvoir d'opposer le secret d'État, ainsi que de président de la République» (par. 272), ritenendo che l'unica ragione dell'apposizione del segreto di Stato fosse quella di garantire l'impunità ai colpevoli («le principe légitime du «secret d'État» a, de toute évidence, été appliqué afin d'empêcher les responsables de répondre de leurs actes», par. 272).

Passando poi all'accertamento della violazione dell'art. 3 dal punto di vista materiale, la Corte, dopo avere richiamato la sua precedente giurisprudenza in materia di *extraordinary renditions*, ritiene che non sia necessario esaminare ogni aspetto del trattamento cui il ricorrente è stato sottoposto a partire dal suo prelevamento, durante il trasferimento fuori dal territorio italiano e mentre era detenuto. Tutti questi elementi, infatti, ad avviso della Corte presentano quella soglia minima di gravità in presenza della quale il trattamento può essere ritenuto inumano o degradante ai sensi dell'art. 3.

A questo punto viene in rilievo la valutazione del comportamento delle autorità italiane che hanno preso parte all'operazione, affinché possa stabilirsi l'eventuale responsabilità dello Stato italiano per violazione dell'art. 3. Secondo i giudici di Strasburgo già il solo prelevamento del ricorrente era da ritenersi il preludio ai gravi trattamenti proibiti dall'art. 3, a prescindere dal fatto che le autorità italiane conoscessero dettagliatamente la destinazione del ricorrente e, quindi, «la Cour estime que les autorités italiennes savaient, ou auraient dû savoir, que cette opération exposait le requérant à un risque avéré de traitement prohibé par l'article 3» (par. 288). Da ciò derivava l'obbligo per le autorità italiane di tutelare il ricorrente (in quanto individuo sottoposto alla giurisdizione del nostro Stato, nel quale, per altro beneficiava dello status di rifugiato) prendendo tutte le misure necessarie che lo ponessero al riparo da atti di tortura o a trattamenti e pene crudeli, inumani o degradanti. Non essendosi verificato nulla di tutto di ciò, la Corte non può che concludere che «l'État défendeur doit être considéré comme directement responsable de la violation des droits du requérant de ce chef, ses agents s'étant abstenus de prendre les mesures qui auraient été nécessaires dans les circonstances de la cause pour empêcher le traitement litigieux» (par. 289). Pertanto, nella misura in cui hanno permesso alle autorità americane di prelevare il ricorrente sul territorio italiano nell'ambito di un'operazione di

extraordinary rendition, le autorità italiane hanno «sciemment exposé l'intéressé à un risque réel de traitements contraires à l'article de la Convention» (par. 290).

Strettamente collegata a tale violazione è, inoltre, la violazione dell'art. 5, nella misura in cui «le caractère illegal de la privation de liberté du requérant a été constaté par les juridictions nationales, lesquelles ont établi que le requérant, dès le premier instant, avait fait l'objet d'une détention non reconnue, au mépris total des garanties consacrées par l'article 5 de la Convention» (par. 300). Pertanto, la Corte non può che concludere per la responsabilità dell'Italia con riferimento tanto al prelevamento del ricorrente quanto «à l'ensemble de la détention consécutive à sa remise aux autorités américaines» (par. 302).

Ed è dalla violazione degli articoli 3 e 5 che deriva la responsabilità dello Stato anche per violazione dell'art. 8, in ragione del fatto che «l'inérence dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas "prévue par la loi"». (par. 310).

Non si può non constatare, dunque, che il giudizio negativo della Corte è interamente rivolto alla gestione politica della vicenda, dato che sul piano giudiziario le autorità italiane avevano concluso le proprie indagini con la condanna degli imputati, condanna del tutto vanificata dall'operato di Governo e Presidente della Repubblica e poi avallato dalla citata decisione della Corte Costituzionale.

FRANCESCA PERRINI